

Art. ...

(Delega per l'armonizzazione del retributiva e previdenziale dei comparti "Sicurezza" e "Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico)

1. Allo scopo di assicurare il completamento del processo di armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) fermo restando l'impianto normativo vigente che fa rientrare il trattamento economico tra le materie oggetto di negoziazione di primo e secondo livello nell'ambito del comparto autonomo "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", individuazione del trattamento retributivo adeguato e proporzionato ai compiti e alle funzioni degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenendo in particolare conto dei rischi connaturati alle missioni del soccorso pubblico e della prevenzione e dello spegnimento degli incendi, ivi compreso il completamento degli interventi di progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia, e considerando l'attività svolta dalla componente non operativa dei vigili del fuoco;
 - b) progressiva estensione di specifici istituti previsti dal regime previdenziale in vigore per il personale appartenente alle Forze di Polizia, dando priorità a quello relativo alla maggiorazione della base pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, a livello nazionale, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.
3. Con uno o più decreti legislativi da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
4. Al fine di adottare i provvedimenti legislativi di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
5. Nel caso in cui dall'adozione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 derivino maggiori oneri rispetto alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.